



OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – PRESA D'ATTO PEF 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

Nell'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Giugno**, convocato per le ore **20:30**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 20,40, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Assente*
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
OLIVIERO BILLI	CONSIGLIERE	Assente*
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Assente*
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO BARONCELLI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Assente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Assente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Assente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*Entrato al punto 3) all'ODG

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI	VICE-SINDACO	Assente*
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

*Entrato al punto 4) all'ODG

Scrutatori: **BELLI LUCA - SIRINGO SIMONA - VANNUCCINI MASSIMO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per

- Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
4. la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; con la medesima deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;
 5. l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 6. il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 7. il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 8. il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 9. l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *“gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
 10. l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 11. l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;
 12. il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
 13. l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;
 14. l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....”*;

Rilevato, quindi, che:

- ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- che la citata deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di

determinazione dei costi;

Tenuto conto che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che la procedura di approvazione stabilita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il PEF, dal gestore provveda alla:

1. validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
2. definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR;
3. redazione del capitolo 4 della relazione di accompagnamento al PEF;
4. assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria;
5. trasmissione all'Autorità del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che nel territorio in cui è situato il Comune di Agliana è operativa l'Autorità di governo di Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata "ATO Toscana Centro", costituita ai sensi della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69;

Preso atto che il soggetto affidatario dell'intero ciclo dei rifiuti per l'Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Agliana è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Alia), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell'espletamento di una gara europea;

Considerato che Alia, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR, ha redatto il PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

Vista la deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Centro del 14 giugno 2021, allegata al presente provvedimento di cui ne è parte integrante e sostanziale, con cui è stato validato il PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Gestore (Alia) per l'ambito di riferimento per l'anno 2021;

Rilevato che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) a carico del Comune di Agliana, da riconoscere in tariffa, un importo complessivo pari a **3.643.046 euro**;

Tenuto altresì conto che, come risulta dalla citata deliberazione di validazione del PEF 2021, insieme alla documentazione relativa al PEF c.d. "grezzo" 2021 Alia ha presentato ad ATO Toscana Centro anche formale istanza di verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'esercizio 2020;

Considerato che al termine dell'attività istruttoria di cui al comma 4.5 MTR, ATO Toscana Centro ha richiesto ad Alia la relazione tecnica di dettaglio dei maggiori costi sostenuti rispetto al corrispettivo tariffario determinato con il PEF 2020;

Vista la relazione di ATO Toscana Centro di verifica dell'equilibrio economico finanziario 2020 in relazione alle istanze presentate dal Gestore del servizio Alia ("Relazione ex art. 4.6 MTR"), approvata dall'Assemblea di Ambito con deliberazione n. 07/2021 del 14/06/2021 e acquisita al protocollo generale in data 17/06/2021 (prot. 13610/2021);

Viste le comunicazioni di ATO Toscana Centro del 21/05/2021 (prot.gen. 11465/2021) e del 28/05/2021 (prot. Gen. 12110/2021), agli atti, con cui è stata trasmessa la bozza del PEF 2021 ed è stato richiesto agli enti di comunicare l'eventuale utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 per un importo superiore alla quota riportata all'interno del PEF 2020 (pari a 1/3 della quota RCU), a copertura della componente RCU di conguaglio per il 2018 e 2019 (RC2018 e RC2019) conseguente all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e per l'effetto determinato dallo squilibrio evidenziato dal Gestore per il 2020;

Preso atto che la componente a conguaglio di cui sopra risultante a carico del Comune di

Agliana per il triennio 2021-2023 è risultata complessivamente pari ad euro **211.759**;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 29/12/2020 di presa d'atto del Piano economico finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, con cui fu dato atto del riparto in quote costanti del differenziale dei costi del PEF 2019 e del PEF 2020 nei piani finanziari del triennio 2021-2023, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 (" *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*");

Visto l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. "Fondone");

Tenuto conto che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale nella sezione Pareggio di Bilancio, ha ritenuto possibile (nello specifico con FAQ n. 36: "Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati") l'utilizzo del predetto fondo per finanziare anche l'eventuale conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che la quota del fondo ex art. 106 del DL 34/2020, che può essere utilizzata per agevolazioni della Tari nel corso del 2021 ammonta ad **€ 329.297,29**, importo che risulta detraendo dalle risorse assegnate nel 2020, pari ad € 348.600, la quota già utilizzata nel corso del 2020 di € 19.302,71 per agevolazioni ad utenze non domestiche;

Visti i commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Dato atto che le risorse assegnate con detto "Fondone" sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Preso atto della nota del Sindaco del 10/06/2021 con cui, in risposta alla richiesta di ATO Toscana Centro, è stata comunicata l'intenzione dell'Amministrazione comunale di utilizzare la quota residua del "Fondo" ex art. 106 del DL 34/2020 destinata a agevolazioni Tari a copertura integrale del conguaglio ex art. 107 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per complessivi **euro 211.759**;

Ritenuto di formalizzare l'intenzione dell'Amministrazione comunale con il presente provvedimento, dando atto che la componente RCU di conguaglio per il 2018 e 2019 (RC2018 e RC2019) conseguente all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e per l'effetto determinato dallo squilibrio evidenziato dal Gestore per il 2020 sarà coperta integralmente utilizzando la quota residua del c.d. "Fondone" per euro 211.759, vincolata ad agevolazioni tari;

Tenuto conto che il Piano finanziario 2021 allegato è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto che una presa d'atto da parte del Consiglio comunale del piano finanziario TARI appare comunque coerente con il quadro normativo in materia, anche alla luce del disallineamento normativo in tema di soggetto competente all'approvazione del piano economico finanziario TARI tra quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e dall'articolo 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA

n. 433/2019;

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, di prendere atto del Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con i relativi allegati, riportati nell'allegato A alla presente deliberazione ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la validazione come previsto dall'art. 6 Deliberazione ARERA n. 443/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2014 con cui è stato approvato il Regolamento IUC contenente anche la disciplina della componente TARI e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 28 settembre 2020 con la quale, alla luce della disposizione di cui al comma 738, art. 1, Legge 160/2019, la disciplina regolamentare comunale della componente Tari della IUC è stata trasferita in un separato "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)", contenente le disposizioni vigenti, integrate con le modifiche introdotte dalla norma sopra esposta, nell'intento della semplificazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 10 maggio 2021 con cui, fra l'altro, sono state stabilite le scadenze di versamento della TARI per il 2021;

Tenuto conto che per l'anno 2021 sono state confermate le scadenze individuate per il 2020 che prevedono due rate di acconto, scadenti al 30 giugno e al 31 agosto 2021, nonché una rata di conguaglio con scadenza al 31 dicembre 2021 determinata tenendo conto delle nuove tariffe applicate in considerazione del PEF 2021;

Rilevato che l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato, inoltre, che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Ribadito che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ed ha individuato con lo stesso atto il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Ritenuto opportuno avvalersi per la determinazione delle tariffe, anche per l'annualità 2021, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che, il Regolamento TARI, prevede che - conformemente a quanto disposto dalla legge - per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due fasce di utenza;

Ritenuto opportuno confermare, con riferimento all'annualità 2021, la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,67% a carico delle prime e del 42,33% a carico delle seconde, in attesa di ulteriori analisi sulle percentuali di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche - coerentemente al principio comunitario di "chi inquinava paga" -, la numerosità degli utenti iscritti e le superfici TARI per categoria di utenza, assicurando tuttavia una riduzione tariffaria anche alle utenze domestiche, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento tari;

Ritenuto di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e non domestiche (coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli già vigenti per l'anno 2019 e 2020, la cui misura è richiamata nelle tabelle esposte nel dispositivo del presente provvedimento;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2021, la tariffa sui rifiuti TARI a metro

quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario 2021 approvato dall'Ente di Governo di Ambito in data 14 giugno 2021;

Ricordato che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico del Comune di Agliana, da riconoscere in tariffa, un importo complessivo **pari a 3.643.046 euro**;

Preso atto che l'importo del PEF su cui saranno calcolate le tariffe per l'anno 2021 è così determinato:

Costo complessivo PEF 2021 Euro **3.643.046**

(-) Euro 56.940 a titolo di Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020

(+) Euro 0 a titolo di Costi per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani =

Risultato parziale Euro **3.586.106**

(-) Euro 211.759 a titolo di Utilizzo Fondo funzioni fondamentali ex art. 106, d.l. 34/2020 =

Importo PEF su cui calcolare le tariffe TARI 2021 **Euro 3.374.347**

Preso atto che la quota del fondo ex art. 106 d.l. 34/2020 utilizzato a copertura del conguaglio per deroga articolo 107, c. 5, d.l. 18/20 per le componenti RCU 2018 e 2019 è allocata integralmente a copertura della parte variabile della tariffa, atteso che come da PEF 2021 la componente per i costi variabili è pari a (+) Euro 156.759, mentre la componente per i costi fissi è pari a (+) Euro 55.000;

Preso atto, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che la ripartizione tra parte fissa e parte variabile della tariffa 2021 è pari al 29,7% per la parte fissa ed al 70,3% per la parte variabile;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, fra utenze domestiche e non domestiche, secondo lo schema riportato nel dispositivo del presente provvedimento, dando atto del rispetto di quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per cui *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Rilevato che le tariffe Tari per l'anno 2021, decorrono dal 01.01.2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento Tari, tra le quali l'introduzione all'articolo 27, rubricato "Agevolazioni", di una norma applicabile per il solo anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

Tenuto conto che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Preso atto che, secondo la stima elaborata da IFEL il 28 maggio scorso, per il Comune di Agliana le risorse assegnate a tal proposito ammonterebbero ad euro **225.331,00**;

Tenuto conto che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa da quella stimata da IFEL, il Comune erogherà le agevolazioni tariffarie nella misura massima consentita, ripartendo proporzionalmente fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata;

Considerato che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno rispondere all'attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", anche "in misura superiore alle risorse assegnate", evitando "in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti";

Visto che a tal riguardo si ritiene opportuno utilizzare le restanti risorse del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. 34/2020, ammontanti ad € 117.538,29 ;

Preso atto dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 28/06/2021 da parte dell'Organo di revisione contabile;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Dopo esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) chiede come mai ad Agliana c'è un aumento del 6% mentre a Quarrata e Montale no.

Sindaco.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme).

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Guercini (Agliana in Comune) contrario.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) contrario.

Nerozzi (Agliana Cambia) contrario.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) contrario.

Buono (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Billi (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Coppini (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Santoro (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Belli (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Baroncelli (Fratelli d'Italia) favorevole.

Innocenti (Fratelli d'Italia) favorevole.

Siringo (Fratelli d'Italia) favorevole.

Sindaco favorevole.

Presidente Pacini favorevole.

Si procede con la votazione:

CON VOTI favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia) e contrari n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato "A" alla presente deliberazione, della quale ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 è stato coperto integralmente per euro **211.759** utilizzando le risorse di cui al fondo per le funzioni fondamentali ex decreto legge 34/2020;

4. di incaricare gli uffici competenti alla trasmissione della presente deliberazione ad ATO Toscana Centro affinché il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 siano trasmessi ad ARERA per la successiva validazione;

5. di confermare il criterio di riparto dei costi previsti nel PEF 2021 fra utenze domestiche e non domestiche stabilito per il 2019, ultima annualità di approvazione delle tariffe TARI, rispettivamente, nella misura rispettivamente del 57,67% e 42,33%;

6. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2019 e 2020, come indicato nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, mantenendo inalterata

la misura già in vigore per la TARI 2019 e 2020, come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto successivo;

8. di dare atto che la tariffa a carico dell'utenza è pari ad Euro 3.374.347, come meglio specificato in narrativa;

9. di approvare le tariffe TARI per il 2021 nella misura indicata nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la stessa è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% così come stabilito all'articolo 21, comma 2, del "Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)";

11. di dare atto che le tariffe decorrono dal 01.01.2021;

12. che sull'importo dovuto a titolo di TARI sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5%;

13. di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660, art. 1, della L. 147/2013 e del Regolamento Comunale Tari, così come risultante dalle integrazioni apportate dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta in data odierna, specifiche agevolazioni a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio dell'attività;

14. di dare atto che la copertura finanziaria dell'agevolazione è garantita mediante l'utilizzo della quota residua del fondo funzioni fondamentali vincolato ad agevolazioni Tari, pari ad € **117.538,29**, nonché delle somme previste al comma 1 del DL 73/2021, stimate in € **225.331,00**;

15. dare atto che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa da quella di cui sopra, il Comune erogherà le agevolazioni tariffarie nella misura massima consentita, ripartendo proporzionalmente fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata;

16. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa con le modalità e nelle forme di legge previste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

17. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30 giugno 2021.

Quindi, con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia) e contrari n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA

PER ALLEGATO A RICHIEDERE AL COMUNE